REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/92 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 1992/1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (4), il prezzo di obiettivo e la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, deve essere fissato un prezzo d'obiettivo per alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che il Consiglio ha fissato tale percentuale all'80 %, per la campagna 1992/1993, con il regolamento (CEE) n. 1627/91 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 178,61 ecu per tonnellata.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

— avente un tenore d'umidità dell'11 %,

— avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 44.

(2) Parere reso il 14 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1).

(5) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 15.